

30/04/2019

In data 30/04/2019, alle ore 9:00 si è riunito presso il Comune di San Benedetto del Tronto in via Genova 5, il Consiglio Direttivo dell'Associazione di promozione sociale "I Girasoli" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta (14/02/2019);
- 2) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- 3) convocazione Assemblea degli associati;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Benedetta Grassani, Piergiorgio Grassani, Andrea Trassiniani, Filomena Auto.

Assume la presidenza delle riunioni, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente dell'Associazione, Signora Grassani Benedetta che chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la signora Auto Filomena. Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri che compongono il Direttivo, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

1) Il Presidente dà lettura del verbale della precedente riunione del Direttivo (14/2/19), il quale viene approvato all'unanimità dai presenti.

2) Come secondo punto, all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che, entro il 2 agosto 2019, sarà necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

La scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art 101 c.2 del Decreto Legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

3) Come terzo punto all'ordine del giorno, allegato con il presidente, il Presidente sulla base dell'art. 9 dello Statuto sociale, chiede ai presenti di deliberare la convocazione dell'Assemblea che, in seduta straordinaria dovrà approvare il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea il 27/4/2019 alle ore 17:00 in prima convocazione e il 30/04/2019 alle ore 9:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

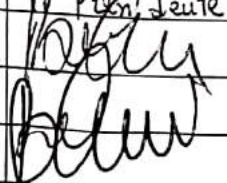
- 1) Ratifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Dopo breve discussione, i presenti accettano la proposta all'unanimità dei partecipanti.

1) Il presidente comunica la necessità di sostituire Tarquini Giuseppina nata a Pescina (AQ), il 13 gennaio 1965 e residente a SBDI (AQ), corso Vittorio Veneto n° 71, C.F. TRQGPP65A53G492T e Monge Mario nato a Sarnafigi (CN) il 11/12/1959 e residente a Roma (RM), in via Famagosta n° 8, C.F. RMGMPS59T41I512A; in quanto non in regola con il versamento delle quote associative dall'anno 2005. Nel luglio 2014 è stata inviata loro una raccomandata con la comunicazione di provvedere al pagamento delle quote associative a cui non hanno ad oggi mai risposto. Come da art. 7 dello Statuto si chiede il ricorso ad esclusione dai soci.

Dopo una breve discussione l'assemblea approva all'unanimità.

Nell'altro momento su cui deliberare, il Presidente dichiara di usare l'assemblea alle ore 11:30.

Il Presidente


Il Segretario Verbalizzante
Aldo F. Basso
Leola F. Basso



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano

6 MAG. 2019

Registrato il

Serie 3

N° 514

Esatte €

ESENTE

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Antonio Pericle Di Cola)



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "I Girasoli" (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche², una associazione³ avente la seguente *denominazione*⁴:

"Associazione di Promozione Sociale "I Girasoli" APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di *San Benedetto dei Marsi* in *Via Genovese 5 (AQ)* e con *durata illimitata*⁵.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo APS o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione di Promozione Sociale I Girasoli" oppure "i Girasoli" APS.

L'Associazione dovrà in quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo APS o l'indicazione di "associazione di promozione sociale", potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla L. 383/00.

ART. 3 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati⁶:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

¹ Vedi nota 2.

² Vedi nota 3.

³ Vedi nota 4.

⁴ Vedi nota 5.

⁵ Vedi nota 6.

⁶ Vedi nota 9.

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; Accogliere ed orientare le donne vittime di maltrattamento, violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".
- Questo elenco, ai sensi del co. 2, art. 5 Cts, può essere aggiornato con apposito D.P.C.M.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁷. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,⁸ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁹

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro¹⁰ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione¹¹ una *domanda*¹² che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

⁷ Vedi nota 10.

⁸ Vedi nota 11.

⁹ Il *numero* non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene *inferiore* a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere *integrato* entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1-bis, art. 35 Cts).

¹⁰ La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa* se non prevista nello statuto vigente oppure *obbligatoria* se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla Legge, ad esempio, introducendo il limite del 50% previsto dal co. 2, art. 32 Cts.

¹¹ Vedi nota 10

¹² La disposizione è *inderogabile*, considerata la dimensione *volontaria* del rapporto associativo che deve nascere da una manifestazione positiva di volontà dell'aspirante associato.

L'Organo di Amministrazione¹³ delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati¹⁴.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,¹⁵ motivare¹⁶ la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione¹⁷, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹⁸, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione¹⁹.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di²⁰:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, proibità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Gli associati hanno l'*obbligo* di²¹:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

¹³ La disposizione è *derogabile* prevedendo in capo ad un *organo diverso da quello amministrativo* l'ammissione degli associati.

¹⁴ Sono *obbligatorie* queste disposizioni relative alla necessità di dare comunicazione all'interessato e all'annotazione sul libro associati, previsto anche dal co. 1, art. 15 Cts.

¹⁵ E' *derogabile* il *lasso temporale* entro il quale l'organo competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione.

¹⁶ La motivazione è *obbligatoria*. Non sembra infatti, per il Ministero del Lavoro, si possa estendere l'ambito di derogabilità "alla possibilità di non motivare la deliberazione, considerato che tale eventualità non sarebbe coerente con la previsione secondo cui i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso il deposito presso l'Ufficio del RUNTS".

¹⁷ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹⁸ o un altro organo eletto dalla medesima.

¹⁹ Con riferimento a questo comma, "considerato che in assenza di specifica disposizione statutaria il candidato aderente avrebbe il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci ed essa avrebbe l'obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile, la *deroga* potrà riguardare sia l'individuazione di un *organo diverso* dall'assemblea, incaricato della decisione, sia di un *diverso termine* trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile, fermo il diritto di chiedere il riesame della decisione" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

²⁰ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

²¹ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto²², negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: Morosità protrattasi per i 3 mesi dal termine di versamento richiesto, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni²³.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima²⁴.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione²⁵ (o consiglio direttivo);
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi²⁶, nel libro degli associati.²⁷

Ciascun associato ha *un voto*.²⁸

²² "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

²³ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

²⁴ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

²⁵ Vedi nota 12.

²⁶ "Derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1, che, in coerenza con i principi di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile *in peius* nei confronti dell'associato" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

²⁷ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁸ La norma "ciascun associato ha un voto" è *obbligatoria*. La disposizione "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts) è *facoltativa*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²⁹. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.³⁰ ³¹⁻³²

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda³³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio³⁴.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati³⁵.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:³⁶

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*³⁷;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*³⁸;

²⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente: la norma dunque è derogabile con analoghe considerazioni, effettuate dal Ministero, di cui alla nota 40.

³⁰ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (**co. 3, art. 24 Cts**).

³¹ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (**co. 4, art. 24 Cts**): norma facoltativa.

³² "L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento* possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di *assemblee separate*, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili" (**co. 5, art. 24 Cts**): norma facoltativa.

³³ non nello stesso giorno.

³⁴ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

³⁵ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (**co. 2, art. 20 Codice civile**).

³⁶ La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "la natura precettiva dell'articolo 25, in tema di *competenze* dell'assemblea, postula l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario. Viene comunque fatta salva la derogabilità, per esplicita previsione statutaria, per le *associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità*. Considerato che tra le competenze *inderogabili* individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le deliberazioni sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse

se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

³⁷ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.
³⁸ L'**art. 98 Cts** ha inserito nel Codice civile un nuovo articolo, il 42-bis, al fine di favorire i processi di *trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni* conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli ETS. Tale disposizione investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica. Tale disposizione trova applicazione, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non contengano una specifica clausola che escluda tali operazioni: si tratta pertanto di una norma derogabile, in presenza di espressa clausola statutaria.

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.³⁹

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴⁰

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati⁴¹.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

³⁹ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

⁴⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁴¹ Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i

quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse. In caso di *assenza di disposizioni specifiche*, risulta applicabile l'art. 21 del codice civile. Pertanto: 1) in via *ordinaria* le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 2) le delibere volte a *modificare l'atto costitutivo e lo statuto* richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo

scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il codice civile consente alle *associazioni riconosciute* di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto ("se in essi non è diversamente disposto", art. 21 comma 2), mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le *associazioni non riconosciute* l'ordinamento interno è regolato "dagli accordi degli associati" ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Qualora tuttavia gli associati intendano *discostarsi dalle disposizioni codicistiche*, occorre ricordare che il *principio democratico* cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega, espressamente richiamato negli artt. 25, comma 2 e 41 comma 7 del codice) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "*lex specialis*" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una *procedura rafforzata* tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea⁴² per la durata di 6 anni e sono rieleggibili per 2 mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁴³

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁴⁴.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea⁴⁵ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁴⁶.

Il segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

⁴² La nomina assembleare ha carattere inderogabile. Il co. 1, art. 26 Cts fa tuttavia salva, tramite il richiamo al co. 2, art. 25 Cts la possibilità di prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento. Queste, infatti, "possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma recedente, nel rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali".

⁴³ La norma è obbligatoria. Le seguenti disposizioni sono invece facoltative: "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

⁴⁴ Questa norma è obbligatoria e prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori. "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

⁴⁵ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

⁴⁶ Carica associativa facoltativa.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁴⁷

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁴⁸ I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore⁴⁹.

⁴⁷ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una *facoltà* riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".

⁴⁸ Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*."

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "L'assenza del *fine lucrativo* costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui obbligatorio".

⁴⁹ Le APS possono derogare a questa norma.

Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati dall' UE e organismi internazionali.
Contributi dello Stato, delle Regione e degli Enti Locali, di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁵⁰ annuale e con decorrenza⁵¹ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁵².

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.⁵³

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14⁵⁴ (Bilancio sociale e informativa sociale)

⁵⁰ Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

⁵¹ La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁵² L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività*, di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (co. 6, art. 13 Cts).

⁵³ La disposizione è *obbligatoria* se le attività diverse *sono previste* statutariamente.

⁵⁴ Clausola *obbligatoria* in caso di raggiungimento delle *soglie* previste dal Codice del Terzo settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁵⁵ gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁵⁶il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁵⁷il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta.

ART. 16 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁵⁸

⁵⁵ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts).

⁵⁶ se previsto l'Organo di controllo.

⁵⁷ se previsti altri organi associativi.

⁵⁸ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso

"non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{59 60}

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁶¹ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁶² dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁶³, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio*

⁵⁹ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

⁶⁰ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁶¹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

⁶² Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

⁶³ la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Atto Howard
Blw
Piergiorgio Cera
Maurizio Cera